



VV.F. - Unione Sindacale di Base settore Vigili del
Fuoco

MANCATO PAGAMENTO DELL' INDENNITA' SPECIALE NAUTICA E SOMMOZZATORE



Trieste, 08/09/2015

Al dirigente dei VVF di Trieste

ing. Eros **MANNINO**

Al Responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
dott. Darko **PELLOS**

Oggetto: mancato pagamento dell'indennità speciale nautica e sommozzatore.

La scrivente è a conoscenza di mancato riconoscimento dell'indennità prevista per gli operatori specialisti nautici e sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso i rispettivi nuclei di appartenenza. **Qualora tale nostra segnalazione dovesse risultare veritiera riteniamo questo atto altamente lesivo e contro la normativa contrattuale attualmente in vigore.**

Si specifica che secondo quanto previsto dall'accordo stralcio del Ministero dell'Interno sottoscritto in data 7 luglio 2004 " *l'art 23 comma 1 del CCN del 26 maggio 2004 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2003 è istituita per il personale che, in possesso dei relativi brevetti, svolge mansioni di padroni di barca motoristi navali e comandanti di altura in distaccamento portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un'indennità, i cui criteri e modalità di corresponsione e misura sono definiti in contrattazione integrativa*" e conferma infatti al punto 4 l'importo annuo e mensile lordo spettante al personale nautico.

Dunque i requisiti per ottenere le somme relative alle indennità normativamente previste e regolate nella quantificazione e nelle modalità di attribuzione dalla contrattazione integrativa sono il possesso del relativo brevetto nonché l'effettuazione della mansione pertanto la corresponsione della predetta somma – peraltro quantificata annualmente e mensilmente- risulta essere collegata al reale possesso – ed ovvio mantenimento- del brevetto nonché dell'attribuzione di determinate mansioni **che non risultano peraltro sospese in regime di malattia, infortunio e ferie.**

Si osserva, infatti, che l'indennità di specialità nautica prevista all'art 23 del CCNL 2004 è considerata nel suo importo mensile e non orario, risultando impossibile un frazionamento della medesima rapportata alla presenza del lavoratore né tanto meno tale indennità può considerarsi dovuta **SOLO** per l'effettivo espletamento delle mansioni, non essendo espressamente previsto tale assunto e non potendosi effettuare un'interpretazione estensiva della normativa ad oggi esistente .

Al contrario il riconoscimento dell'indennità di specialità è legata al mantenimento del brevetto e all'attribuzione delle mansioni nautica, elementi entrambi presenti anche in periodi di assenza dovuti alla malattia, alle ferie e/o ad infortunio; tali periodi infatti non comportano né una sospensione del brevetto né tanto meno una cessazione delle mansioni così come previsto dal Regolamento dei Vigili del Fuoco – **DPR 64/2012 in cui è dato leggere espressamente all'art 45 comma 3** che " *L'esercizio delle funzioni specialistiche determina il riconoscimento di specifiche indennità sulla base di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali.*" **con espressa previsione all'art 49** che solo a seguito dell'accertamento del "L'Inidoneità' temporanea del personale specialista" vi è sospensione dall'esercizio della specialità fino all'accertamento della piena ed incondizionata idoneità psicofisica ed attitudinale." **con conseguente non debenza dell'indennità di riferimento.**

Stesso trattamento è da ritenersi valido anche per i sommozzatori regolamentati

dall'art. 104 del DPR 269/87 e s.m.i.

Vi invitiamo, perciò, a provvedere **entro e non oltre sette giorni** dal ricevimento della presente a ripristinare le normali condizioni di pagamento e al rispetto della normativa contrattuale. Nel caso di non accoglimento della nostra richiesta e il conseguente protrarsi di tale condizione insolvente ed in mancanza di adeguato riscontro alla presente, ci vedremo costretta a dare seguito al mandato ricevuto, procedendo nelle sedi giudiziarie competenti per la tutela dei diritti dei lavoratori colpiti con aggravio di spese a Vostro esclusivo carico.

Si consiglia di attenersi alla SAP 0044 – 3708/SMZT e alla nota Ministeriale prot. 4427/13701 che meglio specificano **che in caso di non idoneità, a fronte di caso medico protratto oltre il terzo mese, dello specialista sarà una commissione nazionale a dichiarare tale aspetto, giuridico, determinando la conseguente perdita del pagamento dell'indennità nautica o sommozzatore.**